

CASSAZIONE

# Versamenti di capitale, la qualificazione fissa i diritti dei soci

Andrea Vasapolli

Nella vita delle società è ricorrente che i soci apportino risorse allo scopo di incrementarne il patrimonio netto. Tuttavia, la terminologia utilizzata per qualificare tali apporti è spesso imprecisa, e da ciò derivano conseguenze fiscalmente significative. In particolare, accade sovente che, seppur l'intenzione del socio sia quella di effettuare un apporto stabile con funzione equivalente al capitale di rischio, tale apporto venga qualificato come “versamento in conto futuro aumento del capitale sociale” anziché “versamento in conto capitale”.

Sulla diversa natura di tali apporti e sulle conseguenze fiscali della differente qualificazione è tornata a pronunciarsi la Corte di cassazione con la recente ordinanza 9629/2026.

## Differenze sostanziali

Ciò che caratterizza i “versamenti in conto futuro aumento del capitale” è l'instabilità della loro acquisizione al patrimonio netto della società. Queste tipologie di erogazioni effettuate a favore della società sono infatti condizionate all'adozione di una delibera di aumento del capitale sociale, entro un determinato termine, decorso il quale, se tale deliberazione non è stata assunta, sorge in capo alla società stessa l'obbligo di restituzione di quanto ricevuto a tale titolo. Parimenti, il socio acquisisce il diritto alla restituzione di quanto versato, essendo venuta meno la causa giustificativa dell'attribuzione patrimoniale da lui effettuata a favore della società, quale ripetizione dell'indebito.

Mentre i “versamenti in conto capitale” vengono definitivamente acquisiti al patrimonio sociale e, se eseguiti da un unico socio, vanno a incrementare il valore della partecipazione di tutti i soci, realizzando un fenomeno che in dottrina è stato definito di “socializzazione del parasociale”, i “versamenti in conto futuro aumento del capitale” hanno intrinseca natura di riserva “targata”, sono di esclusiva pertinenza del socio che li ha eseguiti, non possono essere utilizzati a copertura di perdite e sono intrinsecamente instabili, in quanto la mancata assunzione della relativa delibera di aumento del capitale sociale nel termine convenuto integra il realizzarsi della condizione risolutiva che li caratterizza, e il sorgere del credito per inadempimento in capo al soggetto che aveva eseguito tale apporto.

## Effetti fiscali e contabili

Rilevanti sono le conseguenze, anche sul piano fiscale, del fatto che nel termine convenuto non sia stata assunta la deliberazione di aumento del capitale sociale per

la cui sottoscrizione tali apporti erano stati eseguiti. In primo luogo, in caso di cessione della partecipazione, il diritto di credito sorto per l'inadempimento non si trasferisce insieme ad essa.

Tali versamenti, inoltre, una volta sorto l'obbligo di restituzione, non possono (più) essere considerati a incremento del costo fiscale della partecipazione del socio che li aveva erogati, per cui in caso di cessione della partecipazione la plusvalenza realizzata va determinata senza considerare, nel computo del costo fiscale della stessa, gli apporti in origine effettuati a tale titolo.

In aggiunta, in caso di morte del socio, il diritto di credito per indebitato sorto in capo allo stesso concorre in via autonoma a formare l'attivo ereditario, per cui le erogazioni così effettuate, non concorrendo a formare il valore della partecipazione, non possono fruire dell'eventuale esenzione di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del Tus.

Dal punto di vista bilancistico, decorso infruttuosamente il termine concordato per l'assunzione della delibera di aumento del capitale sociale, la società deve riclassificare tali apporti tra i debiti, con conseguente riduzione del patrimonio netto. Per quanto la giurisprudenza della Suprema corte affermi che, per qualificare la dazione come "versamento in conto futuro aumento di capitale", l'interprete deve verificare che la volontà delle parti di subordinare il versamento all'aumento di capitale risulti in modo chiaro e inequivoco, utilizzando, all'uopo, indici di dettaglio, al fine di evitare l'insieme di conseguenze negative sopra indicate è opportuno che la qualificazione degli apporti dei soci venga effettuata con cognizione di causa, riservando le dizione di "versamenti in conto futuro aumento di capitale" a quei soli (in verità rari) casi in cui veramente si intende condizionare l'apporto eseguito a un futuro formale aumento del capitale sociale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA